



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 04/01/2023, alle ore 21.00, in videoconferenza si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Al Nostar Dialatt di Castenaso per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig Mauro Baricordi, il quale invita ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Gloria Bortolini, che accetta.

Il Presidente, avendo constatato che sono presenti tutti gli Associati, e preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente comunica agli associati che l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha rilevato alcuni motivi ostativi all'iscrizione della nostra associazione sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto lo Statuto approvato dall'Assemblea degli associati in data 22/01/2021 contiene due disposizioni non conformi alla normativa vigente. Sono state rilevate le seguenti difformità:

- 1) All'articolo 6 dello Statuto è prevista quale causa di perdita della qualità di socio il mancato versamento della quota associativa per un anno. Sarebbe opportuno eliminare la "decadenza automatica" in quanto in contrasto con il principio secondo cui la qualità di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
- 2) All'articolo 9 dello Statuto è previsto il diritto di elettorato attivo solo in capo ai soci maggiorenni. Questa previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione associativa, pertanto sarebbe opportuno modificare lo Statuto prevedendo il diritto di esercizio del diritto di voto del socio minorenni in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

Pertanto il Consiglio Direttivo ha elaborato una nuova bozza di Statuto che il Presidente sottopone all'attenzione degli associati.

Al Nostar Dialatt

Via Gramsci, 39 (c/o Bortolini) – 40055 Castenaso Bologna – Tel. 3383476417
<http://alnostardialatt.googlepages.com> - alnostardialatt@gmail.com

Codice Fiscale e P. IVA 01745001204

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Clay Borel

Il Segretario

Marie Genevieve Bortolini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

Registrato il 5/1/23 Serie 3 al N 35

Pagato € 1110 65/1000

(Euro)

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro



Al Nostar Dialatt

Via Gramsci, 39 (c/o Bortolini) - 40055 Castenaso Bologna - Tel. 3383476417

<http://alnostardialatt.googlepages.com> - alnostardialatt@gmail.com

Codice Fiscale e P. IVA 01745001204

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "AL NOSTAR DIALATT DI CASTENASO-APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Al Nostar Dialatt di Castenaso Associazione di Promozione Sociale" (in seguito per brevità Al Nostar Dialatt APS, locuzione che potrà essere utilizzata anche in tutte le possibili forme di comunicazione esterna della denominazione sociale).

L'Associazione ha sede in Castenaso (BO) Via Gramsci n. 39. Il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D. Lgs n. 117/2017;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione intende attuare le seguenti attività:

1. Promuovere ed incentivare la diffusione della lingua dialettale e la cultura locale mediante la rappresentazione di manifestazioni culturali a carattere prevalentemente teatrale di testi dialettali di autori locali o la redazione di propri testi;

2. Allestimento di spettacoli teatrali, rappresentazioni storiche e culturali in genere, spettacoli di piazza ed eventi in genere, attività ludiche e didattiche, divulgazione di materiale audiovisivo mediante la realizzazione di documentari, film, e video in generale;
3. Promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di recitazione, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate; nonché a terzi.
4. Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ed approva entro il 31 marzo la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

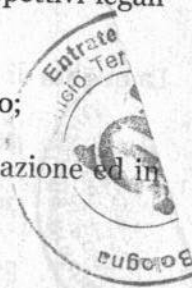
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quale componente di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o

Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai rispettivi legali rappresentanti o mandatari;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente del consiglio direttivo e presso la sede sociale entro 15 giorni dalla richiesta.



I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato munito di delega scritta.

Ogni delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente o da una persona intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano su decisione dell'Assemblea stessa. Rimane tuttavia fissato il solo scrutinio segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Art. 10 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare le modalità e la piattaforma scelta per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione in modo da consentire una piena partecipazione anche agli associati impossibilitati a presenziare nel luogo indicato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza in proprio di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata all'unanimità.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza. Tale possibilità deve essere preventivamente indicato nell'avviso di convocazione oltre ai modi per ottenere la scheda di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri, ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Segretario ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possano fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera i regolamenti interni e le loro variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- per l'approvazione di determinati argomenti il Consiglio Direttivo a suo giudizio può richiedere il voto dei soci per "referendum";
- nomina il liquidatore in caso di scioglimento dell'associazione.



Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Segretario, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Qualora un consigliere si trovi in conflitto di interessi rispetto all'argomento in corso di trattazione deve darne comunicazione agli altri componenti ed astenersi dalla votazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Segretario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Collegio dei Sindaci o Revisori dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea degli associati nomina un organo di controllo composto da 3 persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Il Collegio, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può assistere, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore, in particolare la legge 5 giugno 2016 n. 106 ed il d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

[Handwritten signature]

Marie Claire Pochini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 5/1/23 Serie 3 al N 35

Pagato € 1110 15/1/23

(Euro)

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

